

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI  
MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI**

## INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Disposizioni generali

Art. 3 Funzioni

Art. 4 Luogo della celebrazione

Art. 5 Allestimento della sala e spazi utilizzati

Art. 6 Orari e Tariffe

Art. 7 Norme finali e di rinvio

Art. 8 Entrata in vigore

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa

vigente in materia ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile.

2. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è attività istituzionale alla quale si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dal vigente Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (D.P.R. 03/11/2000, n.396) e dalla Legge 20 maggio 2016, n. 20 di Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

### **Art. 2 – Disposizioni generali**

1. La celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.

2. La dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie è resa pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

La dichiarazione di costituzione dell'unione civile è resa nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

3. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, o suo delegato.

4. La “Casa Comunale”, per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, è rappresentata dai siti comunali espressamente riportati nell'art.4 comma 1 del presente Regolamento.

5. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili per cittadini residenti e non residenti nel Comune, è subordinata al pagamento di una tariffa debitamente prevista.

### **Art. 3 – Funzioni**

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco o da chi lo sostituisce a norma di legge.

2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai soggetti di cui all'art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 396/2000.

È fatto divieto di delegare alla celebrazione di matrimoni con rito civile e di unioni civili soggetti diversi dai suddetti.

3. Il celebrante, durante la cerimonia, indossa la fascia tricolore di cui all' art. 50 comma 12 del D. Lgs. N. 267/2000, da portarsi a tracolla.

4. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.

5. È richiesto un abbigliamento consono all'evento, sia al celebrante che agli sposi ovvero a coloro che intendono contrarre unione civile e ai testimoni.

### **Art. 4 – Luogo della celebrazione**

1. I luoghi stabiliti per la celebrazione sono:

- aula Consiliare sita al primo piano del Palazzo Municipale;

- porticato al piano seminterrato ed area antistante del Palazzo Municipale.

L'individuazione del luogo della celebrazione sarà determinata in base alla scelta degli interessati ed in funzione del numero dei partecipanti alla cerimonia.

Considerata la particolare vocazione turistica del Comune di Trarego Viggiona, che incentiva la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili in questo territorio comunale, con apposita delibera di Giunta Comunale è prevista la possibilità di

svolgere le cerimonie oggetto del presente Regolamento anche al di fuori dei luoghi stabiliti come sopra.

Le ulteriori sedi private da destinare alla funzione istituzionale di che trattasi sono individuate secondo la normativa vigente in materia, mediante apposita procedura ad evidenza pubblica a cura dell'ufficio competente.

#### **Art. 5 - Allestimento della sala e spazi utilizzati**

1. La visita delle sale e/o spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è effettuata da parte dei richiedenti, previo appuntamento.
2. Il Comune di Trarego Viggiona cura il luogo della cerimonia e ne assicura la disponibilità per il tempo necessario al rito, quando lo stesso si svolge nell'Aula consiliare sita al primo piano del Palazzo Municipale o sul porticato al piano seminterrato ed area antistante del Palazzo medesimo e negli altri luoghi di proprietà comunale successivamente individuati.
3. Nel caso in cui con delibera di Giunta si individuano altri luoghi o strutture private nei quali celebrare i matrimoni/ le unioni civili, il titolare della struttura dovrà provvedere con propri mezzi e personale:
  - A. all'allestimento per la celebrazione del matrimonio, in particolare un tavolo e le sedute per i soggetti che intervengono nella cerimonia (celebrante/assistente, sposi, testimoni, eventuale traduttore, invitati);
  - B. alle pulizie, alla vigilanza negli spazi in cui si svolge la celebrazione ed alla sorveglianza degli ingressi;
  - C. a quant'altro occorra per rendere lo spazio messo a disposizione adeguato all'importanza del rito;
  - D. a garantire la presenza di servizi igienici funzionanti e la presenza di elettricità, acqua e, se necessario, riscaldamento.
4. I richiedenti, in accordo con l'ufficio competente o il responsabile della struttura, possono, a propria cura e spese arricchire la sala o gli spazi indicati dagli stessi con ulteriori addobbi nei limiti fisici consentiti dal luogo prescelto, purché vengano mantenute le condizioni di sicurezza dei siti. Accessori ritenuti impropri o sconvenienti potranno essere rimossi dal personale di sorveglianza su disposizione del celebrante. Al termine della cerimonia, il materiale dovrà essere tempestivamente ed integralmente rimosso, sempre a cura dei richiedenti.
5. La sala e/o gli spazi utilizzati devono essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
6. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
7. È vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno dell'Aula consiliare utilizzata per la cerimonia.
8. Nel caso si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.
9. È consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e ai luoghi circostanti.

#### **Art. 6 – Orari e Tariffe**

1. L'Ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni e delle unioni civili con un anticipo non superiore ai dodici mesi rispetto alla data desiderata dagli interessati e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati.
2. Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni/delle unioni civili, vengono aggiornate annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
  - A. il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
  - B. il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala e spese per trasferimento del personale e degli accessori funzionali alla celebrazione della cerimonia nei luoghi diversi da quelli istituzionali).

#### **Art. 7 - Norme finali e di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del Codice Civile, del Decreto del Presidente Della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396- Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, della Legge 20 maggio 2016, n. 20- Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

#### **Art. 8- Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione ai sensi dello Statuto Comunale.